

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 gennaio 2012

tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB e UILCA

premesso che

- in data odierna, a definizione della procedura avviata ai sensi delle vigenti disposizioni e di contratto in relazione alla procedura di "Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e conseguenti tensioni occupazionali", è stato sottoscritto un separato verbale di Accordo con il quale le Parti hanno riscontrato fenomeni di eccedenza del personale per n. 912 risorse, parte delle quali usciranno sulla base degli accordi sul Piano di Sviluppo Triennale del 17 febbraio 2010 e del 27 luglio 2010 e, nel numero di 408 con il presente Accordo, nel periodo 2012-2014.;
- con D.M. 28 aprile 2000 n. 158 è stato istituito presso l'INPS il "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito" (di seguito Fondo di solidarietà), la cui durata - inizialmente fissata fino al 30 giugno 2010 - è stata prorogata, con DM 28 aprile 2006, fino al 30 giugno 2020;
- in data 8 luglio 2011 l'ABI e le Organizzazioni Sindacali hanno siglato l'Accordo Quadro sul "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito", nell'ottica di un riordino della relativa disciplina e di riconduzione della stessa ad un assetto più adeguato alle attuali necessità del settore anche condividendo l'esigenza di un miglior ricorso alle misure di riduzione delle tensioni occupazionali; con tale Accordo le Parti hanno confermato e ribadito, in particolare, le previsioni di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. n. 158 del 2000;
- nell'Accordo Quadro dell'8 luglio 2011 è previsto l'impegno a valorizzare la possibilità che il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, avvenga, ove ne sussistano i presupposti, sulla base di un accordo tra le parti aziendali o di gruppo stipulato nell'ambito delle procedure contrattuali che riguardano i processi che determinano tensioni occupazionali;
- il punto 3 dell'Accordo Quadro dell'8 luglio 2011 ha modificato la determinazione dell'assegno straordinario;
- la quantificazione delle eccedenze occupazionali tiene conto delle risorse che saranno interessate da interventi di riconversione o riqualificazione professionale, per la cui

realizzazione saranno previsti appositi interventi formativi indirizzati a n. 10.500 partecipazioni per oltre 50.000 giornate (corrispondenti a 375.000 ore) complessive di formazione (all. progetti formativi);

si conviene che

1) Le premesse fanno parte integrante del presente documento.

2) Per tutte le persone che abbiano già maturato il diritto alla pensione o che matureranno il diritto negli anni 2012-2014, si prevede l'uscita con la possibilità di usufruire di un incentivo per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro; l'incentivo è pari a n. 10 mensilità a cui si aggiunge un incentivo extra per ogni trimestre di anzianità aziendale pari a: n. 0,03 mensilità per le Aree Professionali e i Quadri Direttivi fino al 3° livello e n. 0,01 mensilità per i Quadri Direttivi di 4° livello ed i Dirigenti.

3) La cessazione dal servizio (da formalizzarsi secondo le modalità operative che verranno indicate dall'Azienda con apposita comunicazione) dovrà avvenire alla prima data utile, determinata in rapporto alla decorrenza del trattamento pensionistico o, nel caso di particolari esigenze aziendali, alla data concordata fra dipendente e Azienda, e verrà formalizzata in sede conciliativa, con l'assistenza delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, ai sensi delle previsioni di contratto e/o normative.

4) Allo scopo di consentire la puntuale attuazione di quanto precede – nonché in relazione a quanto concordato con verbale di accordo relativo alla "Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro Spa e conseguenti tensioni occupazionali", sottoscritto in pari data - tutto il personale nato fino a tutto il 1957 dovrà compilare e sottoscrivere il "questionario previdenziale" e trasmettere copia dell'ECOCERT ovvero la delega per acquisire l'ECOCERT presso l'INPS. Tale modulistica dovrà essere riconsegnata, ad ogni conseguente effetto, con le modalità che saranno portate a conoscenza di tutto il personale attraverso la intranet aziendale, entro e non oltre il termine di 10 gg. dalla data della predetta comunicazione. Il mancato riscontro da parte dell'interessato nei termini suddetti ovvero segnalazioni non conformi ai dati reali potranno essere valutati dall'Azienda ai fini disciplinari.

5) Le Parti si incontreranno entro la seconda decade del mese di maggio 2012 al fine di rendicontare le richieste di adesione volontaria di cui al punto 2) del presente Accordo.

6) Nel caso in cui le adesioni volontarie presentate dal personale di cui al punto 2) siano inferiori alle 408 unità indicate in esubero, al fine di attenuare quanto più possibile le relative ricadute sociali, viene concordemente stabilito di ricorrere – anche in relazione alle previsioni di cui al punto 2 dell'Accordo Quadro 8 luglio 2011 "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito" - ai criteri di individuazione dei lavoratori in esubero previsti dal comma 1, art. 8, del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, prorogato con D.M. n. 226 del 2006, che prevede:

*"Ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 1, Legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita, per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio".*

7) Conseguentemente le Parti firmatarie del presente Accordo si danno sin d'ora atto che, effettuata la verifica di cui al punto 5) e constatata la mancata adesione volontaria da parte di

tutti gli aventi diritto alla pensione, al fine di dare attuazione a quanto previsto nel presente Accordo l'Azienda attiverà le procedure di cui alla legge n. 223/1991, artt. 4 e 24, per la gestione del personale in esubero. Le Parti si impegnano a definire le relative procedure entro 7 giorni lavorativi dall'avvio, in modo coerente e conforme a quanto previsto al punto 6) in argomento. Nella circostanza, l'Azienda comunicherà altresì il numero complessivo – nel massimo di 10 - delle risorse che, pur avendo già maturato il diritto alla pensione o maturando il diritto alla pensione negli anni 2012-2014, l'Azienda avrà deciso di mantenere in servizio allo scopo di salvaguardare le funzionalità delle strutture operative ed organizzative.

8) Fermo restando quanto sopra previsto, L'Azienda attiverà contestualmente – allo scopo di favorire la gestione delle situazioni di eccedenza di personale, riducendo il conseguente impatto sociale – per il personale appartenente alle Aree Professionali e alla categoria dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti che maturerà il diritto alla pensione nel periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2018, il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, su base volontaria, sulla base dei criteri disciplinati con separato Accordo sottoscritto in pari data.

9) In relazione a quanto previsto ai precedenti punti 2) ed 8), il numero definitivo delle posizioni che potranno accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà - stante il numero delle 408 uscite previste - sarà determinato per differenza rispetto al numero degli aventi diritto alla pensione (fino al 31/12/2014) certificati dagli ECOCERT come sopra richiesti e non potrà in alcun caso eccedere le 213 posizioni.

Il D.M. 28 aprile 2000 n. 158 e l'accordo Quadro tra ABI e le Organizzazioni Sindacali dell'8 luglio 2011 prevedono che gli assegni straordinari saranno erogati dal Fondo per il periodo massimo di 60 mesi antecedente la effettiva decorrenza dei trattamenti pensionistici; le risoluzioni su base volontaria dei rapporti di lavoro, da realizzarsi ai sensi e per gli effetti del verbale di accordo in pari data, interesseranno i dipendenti per i quali entro il 2018 ci sarà la effettiva decorrenza del trattamento pensionistico, secondo le disposizioni di legge vigenti al momento di presentazione delle domande, per conseguire la pensione a carico dell'AGO.

Ai sensi di quanto previsto dal citato D.M. 28 aprile 2000 n. 158, ai lavoratori/lavoratrici di cui al precedente capoverso che aderiranno all'esodo saranno erogati, a cura del Fondo di Solidarietà per il settore del credito, in forma rateale ovvero, su richiesta del dipendente, in unica soluzione, i trattamenti previsti secondo misure, modalità e criteri stabiliti dal citato decreto ministeriale e nell'Accordo nazionale 8 luglio 2011.

Le manifestazioni di volontà di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con rinuncia al preavviso o relativa indennità sostitutiva, dovranno essere formalizzate secondo le modalità operative che verranno indicate con apposita comunicazione sulla Intranet aziendale con la quale saranno rese note:

- la data finale di presentazione delle richieste, che saranno accolte da BNL S.p.A. nel numero stabilito ai sensi del punto 9) che precede ed in ogni caso non oltre il n. 213 risorse;
- le possibili "finestre" di decorrenza delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà – e la relativa suddivisione numerica delle domande - tra le quali il lavoratore potrà indicare la propria preferenza. BNL S.p.A. si riserva di modificare la decorrenza delle domande per renderle coerenti alla citata suddivisione numerica nonché, in relazione a motivate esigenze tecnico-organizzative, di posticipare fino ad un massimo di 12 mesi la data di risoluzione del rapporto di lavoro indicata dal lavoratore/lavoratrice.

Le domande si intenderanno accolte sulla base dei requisiti pensionistici vigenti al momento della presentazione delle stesse, riservandosi le Parti un successivo riesame delle richieste alla luce dell'eventuale nuova normativa di riferimento.

Le domande di accesso al Fondo di Solidarietà, di cui al punto 8) del presente Accordo, saranno accolte nel limite di cui al punto 9), secondo il seguente ordine di priorità:

- lavoratrici/lavoratori portatori di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/92 o che assistono con continuità – ai sensi e con le tutele di cui alla legge 104/92 - un parente con handicap in condizioni di gravità. In entrambi i casi l'attestazione dovrà essere precedente alla data del presente Accordo;
- lavoratrici/lavoratori che avevano concordato l'uscita per pensionamento in conformità con gli accordi del precedente Piano di Sviluppo Triennale e che, a seguito della nuova riforma previdenziale, vedono slittare i tempi di pensionamento oltre al 2014;
- maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO;
- e, in via subordinata, della maggiore età anagrafica.

Nell'incontro di cui al punto 5) del presente Accordo, l'Azienda informerà anche le Organizzazioni Sindacali circa le previsioni di uscita per gli anni 2013 e 2014, fermo restando il numero massimo di uscite fissato al punto 9).

Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo si fa rinvio al D.M. 28/4/2000 n. 158 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché alle circolari INPS in materia.

La quantificazione degli esuberanti di cui al verbale di accordo in pari data è stata effettuata tenendo conto delle risorse che saranno interessate da interventi di riconversione o riqualificazione professionale, per la cui realizzazione saranno previsti appositi interventi formativi indirizzati a n. 10.500 partecipazioni per oltre 50.000 giornate (corrispondenti a 375.000 ore) complessive di formazione (all. progetti formativi).

Qualora dovessero intervenire modifiche legislative in materia previdenziale tali da incidere significativamente sui contenuti del presente accordo le Parti si incontreranno per una congiunta valutazione della situazione in relazione alle domande presentate.

Letto, confermato e sottoscritto

BNL S.p.A  


le Segreterie dell'Organo di Coordinamento/Rappresentanze Sindacali Aziendali

DIRCREDITO-FD    FABI    FIBA/CISL    FISAC/CGIL    SINFUB    UIL CA

